

**Symbola** è la Fondazione che promuove e aggrega le **Qualità** Italiane. Con ricerche, eventi e progetti raccontiamo aziende e istituzioni che migliorano il Paese puntando su innovazione e sviluppo, bellezza e creatività, capitale umano e territorio.

Green economy, cultura e coesione sociale sono per noi tre indicatori fondamentali: chi sceglie questi driver incrementa il proprio valore economico e sociale facendo bene al Paese, dando vita a un modello di “economia della Qualità” legato al territorio e all’identità ma con una forte vocazione alla creatività e all’innovazione: la soft economy.

Dal 2005 lavoriamo per l’Italia che non si vede, l’Italia bella e appassionata che ha bisogno di essere raccontata per continuare a vivere e crescere. Per farlo mettiamo insieme le migliori menti del Paese, le imprese che fanno la Qualità o che investono per farla, trovando nuove strade per aumentare la competitività del Made in Italy.

**I nostri soci**, oltre 140, hanno scelto di investire e credere in un nuovo percorso: si sono uniti ad un movimento culturale che cresce nella convinzione che la Qualità sia l’unica risposta possibile agli interrogativi sul futuro del Paese. L’Italia di **Qualità** che fa l’Italia di **Qualità**.

La VII Commissione Cultura, è chiamata ad esprimere un parere, alla X Commissione Attività produttive, sul disegno di legge d’iniziativa del Governo recante “Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*”.

Segnalo, preliminarmente che tale disegno di legge è stato dichiarato dal Governo, con il Documento di economia e finanza 2023, a completamento della manovra di bilancio 2023-2025, quale provvedimento collegato alla decisione di bilancio.

Il disegno di legge, recante disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del *made in Italy*, è stato presentato alla Camera dei deputati il 27 luglio 2023. L’iniziativa legislativa, come evidenziato nella relazione illustrativa, si inquadra in un contesto macroeconomico che vede la manifattura italiana al centro di una complessa fase di transizione post-pandemica legata alla strozzatura delle filiere globali, alla crisi energetica nonché agli effetti recessivi innescati dal conflitto in Ucraina. La relazione illustrativa indica quale obiettivo del disegno di legge il sostegno allo sviluppo e alla modernizzazione dei processi produttivi e delle connesse attività funzionali alla crescita dell’eccellenza qualitativa del *made in Italy*.

Il disegno di legge consta di sei titoli e quarantotto articoli: Il titolo I enuncia i “Principi e obiettivi” del disegno di legge (artt. 1-3); Il titolo II, rubricato “Crescita e consolidamento delle filiere strategiche nazionali”, consta di nove articoli e reca al capo I (artt. 4-6) “Misure orizzontali”, a favore di tutti i comparti produttivi, e al capo II “Misure settoriali”, a sostegno di specifiche attività produttive (artt. 7-12); Il titolo III reca disposizioni in materia di “Istruzione e formazione” (artt. 13 e 14); Il titolo IV reca “Misure di promozione” e si compone di sedici articoli (artt. 15-30); Il titolo V, rubricato “Tutela dei prodotti *made in Italy*”, è composto da sedici articoli ripartiti in tre capi: il capo I, in materia di “Prodotti non

agroalimentari a indicazione geografica protetta” (artt. 31-36); il capo II, dedicato alle “Nuove tecnologie” (artt. 37 e 38); il capo III, recante disposizioni in materia di “Lotta alla contraffazione” (artt. 39-46); Il titolo VI, infine, reca le “Disposizioni finali” (artt. 47 e 48).

Con riferimento ai profili di competenza della VII Commissione segnalo in particolare le seguenti disposizioni, rinviando per ogni ulteriore approfondimento alla documentazione predisposta dagli Uffici.

**L’articolo 13, comma 1, introduce l’opzione «made in Italy» nell’ambito dell’articolazione del sistema dei licei**, al fine di promuovere, in vista dell’allineamento tra la domanda e l’offerta di lavoro, le conoscenze, le abilità e le competenze connesse al *made in Italy*. Il comma 2 prevede l’emanazione di un regolamento governativo, su proposta del Ministro dell’istruzione e del merito e acquisito il parere della Conferenza unificata, con cui provvedere alla disciplina dell’opzione *made in Italy*, sulla base di una serie di criteri. Il comma 3 dispone che il suddetto regolamento sia adottato nei limiti delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e nel rispetto dei principi dell’autonomia delle istituzioni scolastiche nonché dei più ampi spazi di flessibilità per l’adeguamento dell’offerta formativa alla vocazione economica e culturale del territorio. Il comma 4 dispone infine, a partire dalle classi prime funzionanti nell’a.s. 2024/2025, la confluenza dell’opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane, subordinatamente alla sussistenza delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente, nell’opzione «*made in Italy*», ferma restando, per le classi successive alla prima, la prosecuzione, ad esaurimento, dell’opzione economico-sociale, senza determinare **situazioni di esubero di personale e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica**.

**Si ravvede una duplicazione degli istituti tecnici ITS. Sarebbe opportuno investire su questi rafforzando l’alternanza scuola lavoro al fine di inserire nel mondo del lavoro giovani allievi che poi certamente troveranno un’occupazione. Parrebbe quindi opportuno sostituire la confluenza dell’opzione economico-sociale del percorso del liceo delle scienze umane, con quello degli istituti professionali evitando in tal modo duplicazioni formative ed evitando l’eliminazione di un percorso di diversa formazione**

**L’articolo 14 dispone la costituzione della Fondazione denominata “Imprese e competenze per il *made in Italy*”**. La Fondazione ha il compito di promuovere il raccordo tra le imprese che rappresentano l’eccellenza del *made in Italy* e i Licei del *made in Italy* e lo scopo di diffondere la cultura d’impresa del *made in Italy* tra gli studenti e favorire iniziative mirate ad un rapido inserimento degli stessi nel mondo del lavoro (comma 1).

Il Ministero delle Imprese e del *made in Italy* e il Ministero dell’istruzione e del merito sono membri fondatori della fondazione e ne definiscono gli obiettivi strategici mediante atti di indirizzo (comma 4). **Si ritiene opportuno inserire anche il Ministero per la Cultura**. Per la costituzione della fondazione e per il funzionamento della stessa sono autorizzate rispettivamente la spesa in conto capitale di un milione di euro per l’anno 2024 e la spesa di 500 mila euro annui a decorrere dall’anno 2024 (comma 1). Il patrimonio della Fondazione può essere incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonché dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati (comma 5). Inoltre, alla fondazione possono essere concessi in comodato gratuito beni immobili facenti parte del demanio e del patrimonio disponibile e indisponibile dello Stato (comma 6).

La fondazione conferisce ogni anno il premio di “Maestro del *made in Italy*” a imprenditori che si sono particolarmente distinti per la loro capacità di trasmettere il sapere e le competenze alle nuove generazioni nei settori di eccellenza del *made in Italy* (comma 2). Per lo svolgimento dei propri compiti, la Fondazione, con convenzione, può avvalersi di personale

messo a disposizione da enti e da altri soggetti pubblici e può avvalersi della collaborazione di esperti e di società di consulenza nazionali ed estere, ovvero di università e di istituti di ricerca (comma 7).

**L'articolo 15 prevede, al comma 1, l'istituzione dell'Esposizione nazionale permanente del *made in Italy*, con l'obiettivo di promuovere e rappresentare l'eccellenza produttiva e culturale italiana attraverso l'esposizione dei prodotti della storia del *made in Italy* e dell'ingegno italiano. Sarebbe opportuno creare un raccordo con il Museo del Design di Milano e censire i numerosi musei e centri di esposizione regionali che promuovono i prodotti dell'artigianato. Esiste anche Museimpresa, associazione dei musei d'impresa che rappresentano la storia e l'evoluzione del mondo industriale e di alto artigianato italiano**

La cura e la gestione dell'Esposizione è affidata, ai sensi del comma 2, alla Fondazione "Imprese e competenze" istituita ai sensi dell'articolo 14, alla cui scheda si rinvia, che provvede a individuarne la sede, nell'ambito delle proprie attività e delle proprie risorse.

**L'articolo 16, al comma 1, stabilisce che il Ministero della Cultura, in via generale, e il Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste nonché le altre amministrazioni, per gli specifici profili di rispettiva competenza, promuovono la valorizzazione e la salvaguardia del patrimonio culturale immateriale, quale insieme di beni intangibili espressione dell'identità culturale collettiva del Paese.**

Il comma 2, novellando l'articolo 52 del decreto legislativo n. 300 del 1999, modifica, anzitutto, le complessive attribuzioni del Ministero della cultura, riferendole non solo ai beni culturali materiali ma anche – e in ciò risiede la novità – a quelli immateriali. Viene poi modificato anche l'articolo 53 del medesimo decreto legislativo n. 300 del 1999, relativo alle aree funzionali del Ministero: si inserisce entro queste ultime lo svolgimento delle funzioni di spettanza statale in materia di tutela, gestione e valorizzazione, anche in chiave economica, del patrimonio culturale, materiale e immateriale, espungendosi dal novero dei beni tutelati dal Ministero della cultura la categoria dei beni ambientali (che rifluiscono nelle attribuzioni di altri Ministeri, a cominciare dal MASAF).

**L'articolo 17, comma 1 stabilisce che gli istituti e i luoghi della cultura possano registrare il marchio che li caratterizza, ai sensi dell'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo n. 30 del 2005 (Codice della proprietà industriale - CPI), in linea con l'obiettivo di valorizzare e tutelare il patrimonio culturale del Paese.**

In linea con le previsioni di cui all'articolo 19, comma 3 del CPI, il comma 2 consente inoltre, ai soggetti di cui al primo comma, di concedere l'uso del marchio a terzi a titolo oneroso, al fine di incrementare la conoscenza del patrimonio culturale e la propria capacità di autofinanziamento. Le somme allo scopo erogate, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato, sono riassegnate con appositi decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, sui pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della cultura, da destinare alle finalità del presente articolo. Il comma 3 dell'articolo in esame prevede, infine, una clausola di invarianza per cui le amministrazioni interessate debbono provvedere alla registrazione dei marchi nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. **Sarà opportuno definire i parametri e i limiti della commercializzazione in linea con la reputazione e in coerenza con la valorizzazione del patrimonio culturale**

**L'articolo 18, composto di un solo comma, prevede che, al fine di rafforzare la tutela e individuare eventuali abusi nell'utilizzo di nomi di dominio caratterizzati dall'estensione**

«.it» registrati, riferibili a istituti e luoghi della cultura, e di programmare e attuare le azioni idonee e più efficaci per la loro salvaguardia, il Ministero della cultura stipuli protocolli con l'organismo responsabile dell'assegnazione, della gestione e del mantenimento dei nomi di dominio nazionali.

**L'articolo 19 enuncia, al comma 1, il principio secondo il quale la cultura e la creatività sono elementi costitutivi dell'identità italiana e accrescono il valore sociale ed economico della Nazione.**

**Il comma 2 definisce “imprese culturali e creative” tutti gli enti che: svolgono attività stabile e continuativa con sede in Italia o in uno degli Stati membri dell'UE o aderenti all'Accordo sullo Spazio economico europeo, purché sia soggetto passivo di imposta in Italia e hanno per oggetto sociale, esclusivo o prevalente, una o più delle seguenti attività: ideazione, creazione, produzione, sviluppo, diffusione, promozione, conservazione, ricerca, valorizzazione o gestione di beni, attività e prodotti culturali.**

Il comma 3, lettera a), precisa che, per beni culturali si intendono quelli così definiti dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 4 del 2004, ossia le cose immobili e mobili “che presentano interesse artistico, storico, archeologico, etnoantropologico, archivistico e bibliografico e le altre cose individuate dalla legge o in base alla legge quali testimonianze aventi valore di civiltà”. Il comma 3, alla successiva lettera b) precisa che per attività e prodotti culturali si intendono beni, servizi, opere dell'ingegno, nonché i processi ad essi collegati, e altre espressioni creative, individuali e collettive, anche non destinate al mercato, inerenti a musica, audiovisivo e radio, moda, architettura e design, arti visive.

**Il comma 4** rinvia ad un decreto del Ministro della cultura, da adottare di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, la definizione delle modalità e delle condizioni del riconoscimento della qualifica di impresa culturale e creativa, nonché delle ipotesi di revoca.

**Il comma 5** reca la definizione di start up innovative culturali e creative, per tali intendendosi le start up innovative di cui all'articolo 25 del decreto-legge n. 179 del 2012 in possesso dei requisiti di cui al comma 2, regolarmente iscritte alla sezione speciale delle imprese culturali e creative. **Il comma 6** prevede che le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura istituiscano un'apposita sezione nel registro delle imprese in cui sono iscritte le imprese culturali e creative e trasmettano annualmente al Ministero della cultura l'elenco delle stesse. **Il comma 7**, infine, consente alle imprese culturali e creative l'introduzione nella denominazione sociale della dicitura “impresa culturale e creativa” o “ICC” e l'utilizzo di tale denominazione nella documentazione e nelle comunicazioni sociali.

**L'articolo 20, comma 1, istituisce presso il Ministero della cultura l'albo delle imprese culturali e creative di interesse nazionale.**

Il comma 2 specifica che l'iscrizione nell'albo importa anche la registrazione nel portale del Sistema archivistico nazionale (SAN) del Ministero della cultura, anche al fine di salvaguardare gli archivi storici delle imprese italiane e di valorizzare le imprese culturali e creative. Il comma 3 demanda a un decreto del Ministro della cultura, da adottare entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame, la definizione delle modalità di attuazione dell'articolo in esame. Il comma 4 reca la clausola d'invarianza finanziaria.

**L'istituzione dell'albo appare una duplicazione del registro camerale**

**L'articolo 21 prevede, al comma 1, un'autorizzazione di spesa di tre milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2033, per la promozione e il sostegno di investimenti effettuati sul territorio nazionale dalle imprese culturali e creative di cui all'articolo 19, al fine di promuovere e valorizzare il *made in Italy* e di rendere maggiormente competitivo il settore culturale e creativo. Il comma 2 rinvia ad un decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e del Ministro dell'economia e delle finanze, l'individuazione delle condizioni, dei termini e delle modalità per la concessione dei contributi in conto capitale in favore di dette imprese.**

Il comma 3 dispone circa la copertura finanziaria della misura: agli oneri previsti si provvede a valere delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.

**L'articolo 22 prevede, al comma 1, l'adozione, ogni tre anni, di un "Piano nazionale strategico per la promozione e lo sviluppo delle imprese culturali e creative". Il Piano strategico è adottato dal Ministro della cultura, di concerto con il Ministro delle imprese e del *made in Italy* e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Si prevede l'adozione del primo Piano strategico entro un anno dalla data di entrate in vigore della legge.**

Il comma 2 indica gli obiettivi e le finalità del Piano, fermi restando i poteri di indirizzo e coordinamento in materia di internazionalizzazione delle imprese in capo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e al Ministero delle imprese e del *made in Italy*; il comma 3, infine, reca la clausola di neutralità finanziaria, prevedendo che le amministrazioni interessate provvedano all'attuazione delle disposizioni in esame nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

## **OSSERVAZIONI GENERALI**

**L'importo previsto a copertura di tali iniziative è evidentemente insufficiente e si dovrebbe pertanto ricercare una fonte di ulteriore finanziamento**

**L' imprese culturali e creative, per come qui intese, hanno un'accezione molto inclusiva. Così come il concetto di Bene è inteso nella più larga accezione di materialità e immaterialità.**

**Ciò assunto, ne discende che l'istituto culturale del "FESTIVAL" - per come inteso dallo stesso Ministero della Cultura, e per come emerge da tutti gli studi accademici e di categoria ( AGIS ecc ) - rappresenta un formidabile strumento strategico di marketing territoriale e fucina di creatività e formazione per imprese artigiane che operano nel settore dello spettacolo dal vivo.**

**Resta inteso che, tuttavia, proprio per la poliedricità che i Festival possono esprimere, bisognerà che essi – ove oggetto di politiche ad hoc e legate al Made Italy - siano chiaramente e formalmente orientati alla valorizzazione del Patrimonio, escludendo altre finalità e forme prioritarie, soprattutto se di natura commerciale.**

**In questa ottica i Festival potranno esprimere livelli produttivi e creativi senz'altro maggiori ed orientati sia a valorizzare i Beni materiali e immateriali italiani, sia a valorizzare le energie creative del Paese.**

**E ancora: a tal fini la legislazione, i governi centrali e regionali, nonché gli amministratori come secondo livello di interazione, dovranno elaborare incentivi e porre condizioni marcatamente vantaggiose per l'impresa culturale festivaliera, tal che essa possa programmare e produrre con adeguata sostenibilità creativa ed economica, duratura nel tempo.**

**Ed in questo modo essere competitivi e proficui sia al Paese nel suo complesso che agli individui e alle comunità.**

**In definitiva appare necessario un livello di definizione più approfondito e dettagliato dell'”Impresa culturale e creativa”: non basta essere un Festival per essere impresa creativa, come non basta essere impresa culturale e creativa per esprimere il Made Italy.**